

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2850

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CUTRUFO, BOREA, TREMATERRA,
RUVOLO, BERGAMO, MELELEO, CICCANTI, FORLANI,
SUDANO, IERVOLINO, MONCADA LO GIUDICE di
MONFORTE, DANZI e CIRAMI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MARZO 2004

**Istituzione della carriera economico-finanziaria
dell’Amministrazione civile dell’interno**

ONOREVOLI SENATORI. - Le azioni di contenimento della spesa pubblica, sul finire degli anni '90, e gli strumenti di manovra adottati a seguito del disavanzo di bilancio, particolarmente oneroso in quel periodo, hanno costretto ad una rivisitazione degli interventi di politica economica.

I piani di rientro, successivamente attuati, hanno ridotto l'entità del *deficit* ma non il timore che questo possa ripresentarsi in dimensioni pericolose per la stabilità economica, politica e sociale del Paese.

Le riforme istituzionali, correlate al federalismo, ci vedono impegnati in uno sviluppo equilibrato del sistema economico.

Negli Stati federati il processo di armonizzazione e di coordinamento delle politiche fiscali, degli investimenti nelle infrastrutture, dei trasferimenti dei centri di spesa assurge a ruolo principale per il raggiungimento degli obiettivi comuni.

In questo rinnovato quadro politico-istituzionale, che va a mutare la geografia economica del Paese, si fa pressante l'esigenza di trovare soluzioni efficaci ed efficienti nell'ambito dell'organizzazione del lavoro del Ministero dell'interno.

Il presente disegno di legge che istituisce un'area economico-finanziaria, costituita da personale di elevata professionalità, viene in soccorso dello Stato unitario.

Il decentramento in senso federale delle istituzioni, vuoi politiche vuoi economiche, va preceduto da una robusta riforma dell'organizzazione del lavoro nell'ambito dello *staff* dirigenziale, del Ministero dell'interno, che si trova ad operare in prima linea nell'opera di cambiamento.

In questa ristrutturazione necessita un'area tecnica, dotata di un notevole bagaglio culturale corredato da un patrimonio specifico di

esperienze maturate sul campo, tale che metta a disposizione, congiuntamente all'area di governo, la propria formazione professionale al servizio del Paese per rispondere, con identica adeguatezza, alle esigenze della nuova realtà.

Con quest'ultima dobbiamo confrontarci, nel prossimo futuro, predisponendo idonee misure organizzative non soltanto sul piano politico ma anche sul versante economico per non vedere replicati gli errori del passato.

Per questi motivi, la gestione dei processi economici e finanziari, dei quali è destinataria la dirigenza del Ministero dell'interno, ha implicazioni, dunque, nel riassetto organizzativo del predetto personale.

In particolare, è opportuno evidenziare le insidie del federalismo sul versante economico, stante l'inadeguatezza della legge 5 giugno 2003, n. 131.

È il lato debole della legge di delega che solo vagamente affronta il nodo dell'unitarietà economica del Paese. Questo è un obiettivo che non è perseguibile con una dichiarazione d'intenti ma occorre un'area professionale che non limiti il proprio raggio d'azione e le proprie conoscenze alla rilevazione dei bilanci degli enti locali, ovvero alle eventuali anomalie di gestione degli stessi.

Il benessere diffuso - leggesi unitarietà economica - è raggiungibile attraverso una attenta analisi delle variabili economiche e degli strumenti correttivi di manovra.

Occorrono, in buona sostanza, due condizioni imprescindibili:

- controllo della spesa, stornando le uscite necessarie - di parte corrente - con gli sprechi. Concetto economico di recente acquisizione. Molto spesso, nell'accezione comune, si è indotti a credere che tutte le

spese siano un fattore negativo: dimenticando che alcune di esse sono indispensabili alla sussistenza del sistema produttivo.

Finalmente vi è stata una scissione nella ripartizione delle spese, connotando come sfavorevoli soltanto quelle che originano degli sprechi;

- strumenti di manovra, mediante investimenti produttivi con spese, in fondo capitale, programmate e pianificate, nell'ambito della copertura finanziaria pluriennale. Ciò determina l'accrescimento del livello di occupazione, il miglioramento delle infrastrutture e dei servizi sociali diminuendo, così, i costi d'impresa.

Negli Stati federali, l'integrazione e la complementarietà economica delle regioni - da non confondersi con la sussidiarietà - sono conseguiti con il coordinamento, la gestione e la supervisione dei rispettivi Ministeri dell'interno.

Per uno sviluppo equilibrato sul territorio, sia in sede locale che nazionale occorre, dunque, assicurare un apporto sinergico tra le regioni.

Il principio di sussidiarietà, introdotto dal legislatore nostrano (legge n. 131 del 2003), non è sufficiente al raggiungimento di un beneficio economico complessivo.

Il semplice trasferimento di risorse tra regioni con maggior prodotto interno lordo (PIL) verso altre più deboli non consente un maggior reddito nazionale, conseguibile solo attraverso uno sviluppo armonico del sistema produttivo.

Quindi occorre incidere sia sull'eliminazione degli sprechi sia destinando le risorse in surplus non con interventi di preta marca assistenziale, alla quale è riconducibile il principio di sussidiarietà, bensì prevedendo, con studi mirati sulle variabili macroeconomiche - settoriali e generali - interventi di promozione delle attività produttive.

Vale a dire predisporre piani di implementazione che, con adeguati strumenti di manovra, finalizzino l'allocazione delle risorse verso un'equa ripartizione del reddito nazionale.

In sintesi il successo del federalismo risiede nella complementarietà delle economie regionali che, nel loro contesto, aumentano il PIL nazionale e di conseguenza la ricchezza del Paese.

A questo ruolo è chiamato il Ministero dell'interno, quale volano dell'economia, indirizzando ed eventualmente correggendo fenomeni distorsivi.

L'adeguamento del nuovo sistema politico non può che avvenire con una categoria professionale estremamente preparata e professionalizzata, per contribuire all'incremento generalizzato del reddito.

L'area economico-finanziaria è garante della stabilità economica del Paese, prerequisito fondamentale per la sua governabilità: il rischio è il fallimento irreversibile del sistema.

La nuova esperienza federalista muove i suoi primi passi con un *background* culturale inadeguato: ciò conduce la nostra economia, diversamente dai Paesi che ci hanno preceduto, non verso uno sviluppo complessivo dell'azienda Italia bensì verso un'autarchia regionale.

Il *gap* tra le regioni subirebbe, così, un incremento, con la conseguente paralisi del sistema economico imploso dalle diseconomie regionali, che colpiscono direttamente anche le aziende private che operano in aree più ricche.

Lo squilibrio economico non può essere compensato dall'unità giuridica, minata anch'essa dalla conflittualità sociale tra le regioni, con diverso tenore di vita, con gravi ripercussioni anche sulla stabilità politica del Paese.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione della carriera economico-finanziaria dell'Amministrazione civile dell'interno)

1. È istituita la carriera economico-finanziaria dell'Amministrazione civile dell'interno al fine di assicurare un'articolazione funzionale atta a valorizzare le specificità professionali, con particolare riguardo alle competenze di tipo tecnico, sia per le esigenze derivanti dalla conoscenza della realtà economico-finanziaria degli uffici centrali, degli uffici territoriali del Governo e delle questure, nonché per sopperire alle esigenze immanenti connesse alle attività ispettive economiche ed alla gestione finanziaria, sul piano del risanamento e del contenimento della spesa pubblica negli enti commissariati e dissestati, nonché al controllo di gestione e di indirizzo degli investimenti pubblici destinati alle infrastrutture di competenza degli enti locali, nonché dell'amministrazione centrale.

Art. 2.

(Funzioni esercitate dal personale della carriera economico-finanziaria)

1. Le funzioni esercitate dal personale della carriera economico-finanziaria di cui all'articolo 1 sono:

a) attività di consulenza, di analisi dei costi dei piani di investimento e di rilevazione dei fondi di entrata dello Stato sul territorio, di pianificazione e di assestamento dei bilanci degli enti locali dissestati; attività di collaborazione e di coordinamento degli

uffici economico-finanziari periferici dello Stato in attuazione del comma 4 dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

b) espletamento, nell'ambito degli uffici economico-finanziari territoriali del Governo, delle funzioni ispettive della corretta destinazione dei fondi assegnati agli enti locali rispetto ai provvedimenti assunti dal Governo;

c) attività di monitoraggio delle risorse economiche occorrenti all'autorità provinciale di pubblica sicurezza per la tutela dell'ordine e delle attribuzioni finanziarie in materia di protezione civile, di difesa civile e di risorse economiche destinate alle attività di soccorso;

d) controllo della corretta utilizzazione dei fondi di solidarietà per gli investimenti produttivi, erogazione e gestione delle attività finanziarie date in concessione per la lotta alla criminalità organizzata, alla mafia, all'usura e all'estorsione;

e) attività finalizzate a realizzare economie di spesa sullo svolgimento delle operazioni elettorali degli enti locali, nonché alla vigilanza dei costi nell'erogazione dei servizi statali e delle infrastrutture gestiti dagli enti locali;

f) espletamento dei compiti di assistenza economica e sussidiarietà finanziaria per la tutela dei diritti civili, compresi quelli delle confessioni religiose, di cittadinanza e di minoranze linguistiche, nonché in materia di immigrazione, di asilo e di zone di confine;

g) razionalizzazione dei centri di spesa connessi alla responsabilità del prefetto a garanzia della legalità amministrativa ovvero finalizzati alla mediazione dei conflitti sociali e alla salvaguardia dei servizi essenziali; gestione dell'esercizio finanziario delle attribuzioni in materia di sanzioni amministrative;

h) coordinamento delle attività economiche di livello internazionale nei diversi settori di competenza dell'Amministrazione civile dell'interno, anche con riguardo alla cooperazione transfrontaliera, al raccordo

sul territorio delle iniziative economiche e finanziarie di rilievo internazionale a cura degli organismi dell'Unione europea;

i) direzione degli uffici economico-finanziari di diretta collaborazione con il Ministro dell'interno, dei dipartimenti, degli uffici territoriali del Governo e delle questure; direzione degli uffici che, in sede centrale e periferica, svolgono i compiti di cui alla presente tabella; espletamento delle funzioni complementari rispetto a quelle indicate nelle lettere precedenti.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

